



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 110 del 25/06/2026

proposta n.1378 /2026

Settore Finanziario

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA
TARI ORDINARIA - ANNO 2026

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- la TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

PRESO ATTO che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti, che devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

VISTA la deliberazione n. 8 del 30/04/2024 di approvazione del regolamento TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1806/2026 con la quale si dà atto dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2026



unitamente alla relazione tecnica descrittiva del servizio dal quale risulta un costo complessivo come da tabella seguente:

	2026
ΣT_a	€ 2.622.574
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 5.234
Tariffa TARI	€ 2.617.340

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2026 con la quale si approvano le tariffe TARI per l'anno 2026 e le relative scadenze di pagamento come di seguito indicate:

- Rata 1: 31/07/2026
- Rata 2: 31/08/2026
- Rata 3: 31/10/2026
- Rata 4 e rata unica: 31/12/2026

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;

DATO ATTO che ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura della componente UR1,a pari ad euro 0,10 per utenza, destinata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, della componente UR2,a pari ad euro 1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, e della componente UR3,a istituita in relazione al finanziamento delle agevolazioni riconosciute agli utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito del c.d. "bonus sociale rifiuti". Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

CONSIDERATO che ARERA, con deliberazione 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, ha approvato il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), disciplinando le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

DATO ATTO che:

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto mediante il sistema SGAté, senza necessità di presentazione di apposita istanza al Comune, ed è finanziato attraverso l'applicazione della componente perequativa UR3,a istituita da ARERA, senza incidenza diretta sul Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- il bonus sociale rifiuti costituisce un'agevolazione tariffaria nazionale disciplinata dall'articolo 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e dal Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR) approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, finalizzata a garantire agli utenti domestici economicamente disagiati una riduzione pari al 25% della TARI o della tariffa corrispettiva dovuta;
- il bonus sociale rifiuti relativo all'anno di competenza a-1 viene riconosciuto nel corso dell'anno a+1 agli utenti individuati tramite il sistema SGAté secondo le modalità stabilite dalla regolazione ARERA;



- il bonus sociale rifiuti deve essere finanziato mediante il sistema perequativo nazionale disciplinato da ARERA attraverso la componente UR3 della TARI dell'anno a-1;
- l'importo dei bonus sociali rifiuti riconosciuti nell'anno a potrebbe avere un costo superiore rispetto al gettito della componente perequativa UR3 mandata in riscossione con la TARI dell'anno a-1 e finalizzata alla copertura del costo del bonus sociale;
- ai sensi delle disposizioni contenute nel TUBR approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, il bonus sociale rifiuti dovrà essere riconosciuto agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 14 aprile 2026 n. 123/2026/R/RIF recante semplificazioni applicative e disposizioni transitorie per l'attuazione del bonus sociale rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 10 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario riferiti ad annualità precedenti all'anno di erogazione del bonus, il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possa trattenere il bonus sociale rifiuti a compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili o di importi rimasti insoluti e oggetto di sollecito di pagamento, nei limiti dell'importo dovuto e nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che l'eventuale esercizio della predetta facoltà di compensazione avviene nel rispetto delle condizioni, dei termini e degli obblighi informativi previsti dall'articolo 10 del TUBR, con particolare riferimento alla preventiva comunicazione all'utente beneficiario e alle modalità operative stabilite;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tributi, in qualità di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ha provveduto alle attività di verifica delle DSU messe a disposizione dal sistema SGate, individuando per ciascuna posizione il diritto e la quantificazione dell'importo riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal TUBR;

PRESO ATTO che, all'esito del complesso di tutte le attività istruttorie espletate dall'ufficio tributi, consistente nel controllo delle denunce dei contribuenti per cessazioni, nuove iscrizioni a ruolo, discarichi per quote non dovute e/o per inesigibilità, nonché aventi diritto al bonus rifiuti, risulta elaborato il calcolo tariffario generale secondo il seguente dettaglio:

N. avvisi elaborati	6077
TARI 2026 (solo tributo)	€ 2.500.170,39
Bonus Sociale Rifiuti 2025	- € 6.459,29
Componente perequativa ARERA UR1	€ 744,35
Componente perequativa ARERA UR2	€ 11.165,19
Componente perequativa ARERA UR3	€ 44.660,77
Tributo provinciale (TEFA)	€ 125.014,28
Totale lista di carico TARI 2026	€ 2.681.754,98

CONSIDERATO che la copertura del predetto bonus viene assicurata prioritariamente mediante le disponibilità derivanti dalla componente perequativa UR3 maturate negli esercizi precedenti e non ancora utilizzate e, per la quota eventualmente eccedente, mediante il gettito della componente UR3 applicata agli utenti nell'esercizio 2026, fermo restando il successivo meccanismo di regolazione e conguaglio disciplinato da ARERA e dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per il recupero e il rispetto dell'integrale copertura dei costi dalle componenti perequative;

CONSIDERATO che la regolazione ARERA ha espressamente previsto un meccanismo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti caratterizzato da una fisiologica separazione temporale tra la raccolta delle risorse perequative, il riconoscimento dell'agevolazione agli aventi diritto e la successiva regolazione finanziaria con CSEA, prevedendo altresì meccanismi di conguaglio e copertura delle relative esigenze finanziarie;



DATO ATTO che il bonus sociale rifiuti riconosciuto agli utenti aventi diritto per l'annualità di competenza 2025 e le risorse necessarie al rispettivo finanziamento sono riepilogate secondo la seguente tabella;

Totale Bonus Sociale Rifiuti 2025 riconosciuto in compensazione sulla TARI 2026	- € 3.692,53
Totale Bonus Sociale Rifiuti 2025 riconosciuto in compensazione su insoluti pregressi annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025	- € 2.766,76
Totale UR3 2025 disponibile per il finanziamento del bonus sociale rifiuti 2025	€ 44.660,77
Totale UR3 2025 in eccedenza da riversare a CSEA	€ 38.201,48

VERIFICATO che:

- l'ammontare complessivo del bonus sociale rifiuti relativo all'annualità di competenza 2025, riconosciuto agli utenti aventi diritto nel corso dell'anno 2026, risulta integralmente finanziabile mediante le disponibilità derivanti dalla componente perequativa UR3 maturate nell'esercizio 2025 e non ancora utilizzate;
- le già menzionate disponibilità risultano superiori all'onere complessivamente sostenuto per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;

DATO ATTO che l'eccedenza di UR3 non utilizzata mantiene la natura di partita perequativa vincolata e dovrà essere gestita secondo le modalità di rendicontazione, regolazione e riversamento previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, nonché dagli ulteriori provvedimenti attuativi emanati dall'autorità e dalla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19 giugno 2025, depositata il 10 luglio 2025, recante "Trattamento contabile delle componenti perequative TARI da riversare a Cassa Servizi Energetici e Ambientali", con la quale è stato affermato il principio secondo cui le somme derivanti dalle componenti perequative applicate agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere imputate tra le entrate correnti del bilancio dell'ente, con separata evidenza rispetto alla TARI, e che il correlato obbligo di riversamento e regolazione nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) costituisce obbligazione propria del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e non una partita di giro o un servizio per conto terzi;

DATO ATTO che, in applicazione dei principi contabili richiamati dalla Corte dei conti, le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 applicate agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono accertate tra le entrate correnti del bilancio dell'Ente, con autonoma evidenza contabile rispetto al tributo TARI, e che le correlate obbligazioni di versamento, compensazione, regolazione e rendicontazione nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) costituiscono obbligazioni proprie dell'Ente da gestire nel rispetto della disciplina ARERA e degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che le risorse derivanti dalla componente perequativa UR3, destinate al finanziamento del bonus sociale rifiuti, mantengono natura di entrata vincolata alla finalità perequativa stabilita da ARERA e devono essere oggetto di separata evidenza contabile e di specifica rendicontazione ai fini delle successive operazioni di regolazione, compensazione e riversamento disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF, dal TUBR e dai provvedimenti attuativi emanati dalla CSEA;

RILEVATO che sul totale della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene (TEFA) di cui all'art.19 del D.lgs. 504/1992.

QUANTIFICATO il tributo di competenza della Provincia territorialmente competente, determinato nella misura del 5% del gettito della TARI;

RICHIAMATO l'articolo 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disciplinato il riversamento diretto del tributo provinciale e dei relativi interessi e sanzioni alla Provincia competente e alla Città Metropolitana di riferimento;



DATO ATTO che, a decorrere dall'anno 2021, il versamento del TEFA avviene mediante gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate e che, in caso di pagamento tramite modello F24 o tramite la piattaforma PagoPA, le somme dovute a titolo di tributo provinciale, nonché gli eventuali interessi e sanzioni, sono attribuite direttamente alla Provincia competente secondo le modalità definite dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune provvede alla determinazione del TEFA e alla relativa esposizione negli avvisi di pagamento TARI, mentre l'incasso delle somme spettanti alla Provincia avviene direttamente attraverso i sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente, senza transitare nelle disponibilità di cassa dell'Ente.

RITENUTO di approvare la lista di carico relativa alla TARI anno 2026.

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che l'affidatario deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2022, pubblicato nel Comune di Palau sito istituzionale, area amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Normativa;
- che lo stesso affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Palau nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

DI APPROVARE la lista di carico TARI 2026, agli atti dell'ufficio tributi, i cui dati riepilogativi sono riassunti nel seguente prospetto:

N. avvisi elaborati	6.077
TARI 2026 (solo tributo)	€ 2.500.170,39
Bonus Sociale Rifiuti 2025	- € 6.459,29
Componente perequativa ARERA UR1	€ 744,35
Componente perequativa ARERA UR2	€ 11.165,19
Componente perequativa ARERA UR3	€ 44.660,77
Tributo provinciale (TEFA)	€ 125.014,28
Totale lista di carico TARI 2026	€ 2.681.754,98



DI DARE ATTO che le somme derivanti dall'applicazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3 sono soggette agli obblighi di rendicontazione, regolazione, compensazione e riversamento previsti dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF, dal Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR) e dai successivi provvedimenti attuativi emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

DI DARE ATTO che il gettito derivante dalla componente perequativa UR3 concorre al finanziamento del bonus sociale rifiuti riconosciuto agli utenti aventi diritto secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente;

DATO ATTO che il bonus sociale rifiuti riconosciuto agli utenti aventi diritto per l'annualità di competenza 2025 e le risorse necessarie al rispettivo finanziamento sono riepilogate secondo la seguente tabella;

Totale Bonus Sociale Rifiuti 2025 riconosciuto in compensazione sulla TARI 2026	- € 3.692,53
Totale Bonus Sociale Rifiuti 2025 riconosciuto in compensazione su insoluti pregressi annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025	- € 2.766,76
Totale UR3 2025 disponibile per il finanziamento del bonus sociale rifiuti 2025	€ 44.660,77
Totale UR3 2025 in eccedenza da riversare a CSEA	€ 38.201,48

DI DARE ATTO che l'eccedenza di UR3 non utilizzata mantiene la natura di partita perequativa vincolata e dovrà essere gestita secondo le modalità di rendicontazione, regolazione e riversamento previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, nonché dagli ulteriori provvedimenti attuativi emanati dall'autorità e dalla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

DI DARE ATTO che il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvederà agli adempimenti informativi previsti dall'articolo 14 del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF e successive modificazioni, trasmettendo al sistema SGAt e gli esiti delle attività di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, delle eventuali compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Testo Unico e delle correlate operazioni di erogazione dell'agevolazione, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla regolazione vigente;

DI DARE ATTO che il versamento della TARI da parte degli utenti del servizio sarà eseguito nel numero di rate e alle scadenze indicate nelle premesse;

DI DISPORRE la postalizzazione degli avvisi di pagamento ai contribuenti;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo del ruolo potrà essere oggetto di modifiche a seguito di nuove denunce in corso d'anno.

DI ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la somma complessiva del tributo TARI, al netto del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA), derivante dalla lista di carico TARI anno 2026;

DI ACCERTARE, altresì, la somma complessiva derivante dall'applicazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3 di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni e integrazioni, dando atto che le predette somme costituiscono entrate correnti dell'Ente da contabilizzare separatamente rispetto alla TARI, secondo i principi enunciati dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG

DI DEMANDARE l'adozione dei contestuali provvedimenti contabili necessari all'assunzione degli impegni di spesa, all'eventuale costituzione dei vincoli sul risultato di amministrazione e alla gestione delle obbligazioni verso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), derivanti dall'applicazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3;

DI DARE ATTO che l'obbligazione attiva derivante dal presente provvedimento è giuridicamente perfezionata ed esigibile al 31.12.2026.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO del rispetto sugli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa mediante la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente.



di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: ANTONELLA CUCCA

Il Responsabile del Settore Finanziario

SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO

documento firmato digitalmente